



**INFORMATIVA SULLA TRATTAZIONE DELLE AZIONI EMESSE
DAL BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A
(Titolo “illiquido” ai sensi della
Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009)**

Copia della presente Policy è a disposizione della clientela presso tutte le Filiali e nel sito della Banca www.bancodilucca.it

La presente informativa non costituisce quotazione di prezzi, sollecitazione e/o offerta al pubblico risparmio, diretta alla vendita o all'acquisto di prodotti e servizi finanziari distribuiti dalla Banco di Lucca e del Tirreno Spa, né offerta al pubblico di acquisto o scambio, né garanzia di andamenti futuri.

INDICE

PREMESSA	3
1 FATTORI DI RISCHIO.....	3
1.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE E AL SETTORE NEL QUALE OPERA	3
1.1.1 <i>Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale</i>	3
1.1.2 <i>Rischio di credito</i>	4
1.1.3 <i>Rischio di deterioramento della qualità del credito</i>	4
1.1.4 <i>Rischio di mercato</i>	4
1.1.5 <i>Rischio di esposizione al debito sovrano</i>	5
1.1.6 <i>Rischio di liquidità</i>	5
1.1.7 <i>Rischio operativo</i>	5
1.1.8 <i>Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso</i>	5
1.1.9 <i>Rischio connesso all'assenza di rating</i>	6
1.1.10 <i>Rischi connessi all'operatività nel settore bancario</i>	6
1.1.11 <i>Rischio connesso alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie</i> 6	6
1.1.12 <i>Rischio relativo alla fiscalità differita</i>	7
1.1.13 <i>Rischio connesso alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali</i>	8
1.1.14 <i>Rischio connesso all'andamento del mercato immobiliare</i>	9
1.1.15 <i>Rischio connesso alle metodologie di monitoraggio dei rischi e loro valutazioni</i>	9
1.1.16 <i>Rischio relativo alla gestione dei sistemi informatici</i>	9
1.1.17 <i>Rischi connessi al virus COVID-19 (c.d. Coronavirus)</i>	9
1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	10
1.2.1 <i>Fattori di rischio relativi alle Azioni</i>	10
1.2.2 <i>Rischio di liquidità connesso alle Azioni</i>	10
2 OPERATIVITA' SULLE AZIONI	11
2.1 <i>Trasferimento di proprietà</i>	11
2.2 <i>Certificati azionari</i>	11
2.3 <i>Prestiti e garanzie per l'acquisto di azioni proprie (art. 2358 Cod. Civ.)</i>	11

PREMESSA

Non essendo prevista per le azioni del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. (“titolo illiquido” ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009) la quotazione in alcun mercato regolamentato, lo scambio delle azioni potrà avvenire secondo le disposizioni di legge che permettono scambi diretti e/o in altre eventuali forme; il Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. (di seguito anche “Banca” o “Emittente”) non assume impegni di riacquisto.

1 FATTORI DI RISCHIO

L'acquisto in azioni della Banca presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni “illiquide” non quotate su un mercato regolamentato.

Al fine di comprendere i fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell’Emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari emessi, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici Fattori di Rischio relativi alla Banca, al settore di attività in cui essa opera, nonché agli strumenti finanziari stessi.

1.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE E AL SETTORE NEL QUALE OPERA

1.1.1 Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale

La capacità reddituale e la solvibilità dell’Emittente sono influenzati anche dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari, ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del Paese in cui l’Emittente opera, inclusa la sua affidabilità creditizia, nonché dell’Area Euro nel suo complesso. Al riguardo, assumono rilevanza significativa l’andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni

L’andamento dell’Emittente è altresì influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell’intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari.

Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e, più in generale, la nuova strategia protezionistica perseguita dall’amministrazione USA, che incide negativamente sugli scambi internazionali e accresce l’incertezza sulle prospettive di crescita, soprattutto nelle economie maggiormente dipendenti dalla domanda estera; (b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell’area Euro, e della FED, nell’area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari; d) alle tensioni politiche internazionali e le conseguenti minacce di conflitti anche scala globale; e) persiste inoltre l’incognita del processo di uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Il 30 gennaio 2020 si è conclusa la ratifica dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea con l’approvazione da parte del Consiglio della UE. Dal primo febbraio 2020, pertanto, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione e cesserà di essere rappresentato nelle Istituzioni europee con l’inizio di un periodo di transizione durante il quale si manterrà la piena continuità per i servizi finanziari. Al termine del succitato periodo di transizione, se nel frattempo non saranno stati raggiunti accordi differenti tra l’Unione europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di Paesi terzi.

Tutti i suddetti fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico/finanziaria, potrebbero condurre l’Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell’Emittente e sulla sua stessa solidità

patrimoniale.

1.1.2 Rischio di credito

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione della garanzia aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.

1.1.3 Rischio di deterioramento della qualità del credito

L'Emittente è esposto al rischio che la classificazione e la valutazione dei crediti, pur effettuate con prudenza, non colgano in modo tempestivo e corretto le conseguenze dell'evoluzione negativa dello scenario economico, soprattutto in un contesto di rapidità e ampiezza dell'aggravamento e del propagarsi della crisi. A causa del perdurare delle condizioni di deterioramento della situazione economico-finanziaria che ha interessato anche il territorio dove l'Emittente opera viene mantenuto sempre alto il livello di attenzione sul comparto mediante un'Unità specialistica autonoma all'interno dell'Area Crediti, il "Monitoraggio Andamentale di Gruppo", preposta al monitoraggio delle posizioni creditizie e alla rilevazione delle posizioni "problematiche"; a tale funzione spetta come da Regolamento interno, il giudizio circa il grado di deterioramento, disponendo l'adeguata classificazione del credito analizzato.

1.1.4 Rischio di mercato

Il rischio di mercato è il rischio derivante dalla variazione del valore (per effetto, ad esempio, dei movimenti avversi dei tassi di interesse, dei prezzi di mercato azionari, degli spread creditizi e delle valute) degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell'Emittente.

L'Emittente è soggetto ai rischi tipicamente connessi con l'operatività nei mercati finanziari. Nonostante adotti le misure necessarie al fine di contenere l'esposizione a tali rischi e, coerentemente ai principi cui l'attività si ispira, non faccia ricorso a strumenti derivati, se non per copertura, l'attività d'investimento in strumenti finanziari comporta comunque un rischio di effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo.

Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione, comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione, sia al portafoglio bancario, che comprende le attività e passività

finanziarie diverse da quelle costituenti il portafoglio di negoziazione.

1.1.5 Rischio di esposizione al debito sovrano

Un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani può esporre l'Emittente a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale.

1.1.6 Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è la possibilità che l'Emittente non riesca a far fronte tempestivamente ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi sul mercato (funding liquidity risk) e/o di smobilizzare efficacemente le proprie attività sul mercato (market liquidity risk) per far fronte allo sbilancio da finanziare o che, comunque, sia costretta a sostenere costi molto alti per far fronte ai propri impegni.

La liquidità della Banca è gestita a livello di Gruppo con l'obiettivo di tenere conto delle proprie specificità operative e di assicurare un livello di liquidità tale da consentire l'adempimento dei propri impegni contrattuali in ogni momento.

I principali fattori di mitigazione del rischio di liquidità e i principi su cui si fonda la Politica di liquidità del Gruppo La Cassa di Ravenna sono:

- l'esistenza di una struttura operativa che agisce all'interno dei limiti assegnati ex-ante (Tesoreria Integrata, che opera funzionalmente in seno all'Area Finanza di Gruppo) e di una struttura di controllo autonoma alla prima (Risk Management di Gruppo) che riporta direttamente all'Organo di Supervisione strategica;
- un approccio prudenziale nelle stime delle proiezioni dei flussi in entrata e in uscita per le voci di Bilancio e fuori Bilancio;
- la valutazione dell'impatto dei diversi scenari, inclusi scenari di stress;
- il mantenimento di un livello adeguato di attività prontamente liquidabili tali da consentire l'operatività ordinaria, anche su base infragiornaliera, e il superamento delle prime fasi di un eventuale shock specifico o sistemico con impatti negativi sulla liquidità.

In ragione di un costante presidio e monitoraggio dei rischi e della salvaguardia del patrimonio aziendale, l'Emittente dispone di procedure organizzative ed operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta/crisi di liquidità specifica e/o sistemica.

Allo stato attuale la complessiva situazione dell'attivo e del passivo per scadenza determina margini di liquidità assolutamente idonei a fronteggiare eventuali peggioramenti di scenario.

1.1.7 Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni e danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni. L'Emittente è esposto a molti rischi di tipo operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. I rischi operativi si differenziano dai rischi di credito e di mercato perché non vengono assunti dall'Emittente sulla base di scelte strategiche, ma sono insiti nella sua operatività ed ovunque presenti.

L'ammontare storico ed attuale delle perdite a fronte di rischi operativi della Banca è comunque da considerarsi contenuto in relazione alle operazioni ed alle masse amministrare.

1.1.8 Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso

Nel normale svolgimento della propria attività, l'Emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari civili e amministrativi da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori a carico dello stesso.

La Banca espone nel proprio bilancio un fondo per rischi e oneri destinato a coprire, tra l'altro, le potenziali passività che potrebbero derivare da giudizi in corso, anche secondo le indicazioni di legali esterni.

Gli accantonamenti sono stati effettuati sulla base di principi prudenziali e per quanto non sia possibile prevederne con certezza l'esito finale, si ritiene che l'eventuale risultato sfavorevole di detti procedimenti

non avrebbe, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica dell'Emittente.

1.1.9 Rischio connesso all'assenza di rating

L'Emittente è sprovvisto di rating. Non esiste pertanto alcuna valutazione indipendente della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari.

1.1.10 Rischi connessi all'operatività nel settore bancario

La Banca è esposta ai normali rischi tipicamente connessi con l'operatività bancaria, ivi inclusi i rischi connessi all'interruzione dei servizi, ad errori o omissioni e ritardi nei servizi offerti, così come al mancato rispetto delle norme di sicurezza previste o al compimento di operazioni fraudolente o comunque non autorizzate da parte di dipendenti e/o soggetti esterni. Inoltre, la Banca è soggetta, inter alia, all'esposizione ad ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle Autorità di Vigilanza.

1.1.11 Rischio connesso alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("BRRD") individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità di Risoluzione") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);

- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "bail-in" riguarderà, prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante (cfr. al riguardo i paragrafi 4.5 "Ranking delle Obbligazioni" e 4.6 "Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio" della Sezione 6 – Nota Informativa

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99. Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- i. cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- ii. cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte
- iii. cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità di Risoluzione potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015). Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, sussiste il rischio che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

1.1.12 Rischio relativo alla fiscalità differita

La fiscalità differita attiva e passiva è rilevata in bilancio in base al principio contabile internazionale IAS 12.

La Legge 214/2011 ha previsto la trasformazione in credito d'imposta delle imposte differite attive (DTA) riferite a svalutazioni e perdite su crediti, nonché di quelle relative al valore degli avviamenti e di talune altre attività immateriali (c.d. "DTA Trasformabili") nel caso in cui la società (alla quale dette DTA Trasformabili pertengano) rilevi nel proprio bilancio individuale una perdita d'esercizio. La trasformazione in credito d'imposta opera con riferimento alle DTA Trasformabili iscritte nel bilancio (della suddetta società) in cui si rileva la perdita civilistica e per una frazione delle stesse pari al rapporto tra l'ammontare della perdita e il patrimonio netto della società stessa.

La Legge 214/2011 ha previsto, inoltre, la trasformazione delle DTA Trasformabili anche in presenza di una perdita fiscale, su base individuale; in tale circostanza, la trasformazione opera sulle DTA Trasformabili iscritte in bilancio a fronte della perdita fiscale limitatamente alla quota della perdita fiscale

medesima generata dalla deduzione delle componenti di reddito negative sopra descritte (svalutazioni e perdite su crediti, avviamenti e altre attività immateriali). Nel contesto normativo attuale, quindi, il recupero delle DTA Trasformabili risulta normativamente garantito anche nel caso in cui non si dovessero generare adeguati redditi imponibili futuri in grado di assorbire ordinariamente le deduzioni corrispondenti alle DTA Trasformabili iscritte. La disciplina fiscale introdotta dalla Legge 214/2011, come affermato nel Documento Banca d'Italia/CONSOB/ISVAP (attuale IVASS) "Trattamento contabile delle imposte anticipate derivante dalla Legge 214/2011" n. 5 del 15 maggio 2012, nel conferire "certezza" al recupero delle DTA Trasformabili, incide in particolare sul test di sostenibilità/recuperabilità previsto dal principio contabile IAS12, rendendolo, di fatto, sempre automaticamente soddisfatto con riferimento a questa particolare categoria di attività fiscali differite. Anche la normativa regolamentare prevede un trattamento più favorevole per le DTA Trasformabili rispetto alle altre tipologie di DTA; le prime infatti, ai fini dei requisiti di adeguatezza patrimoniale cui è soggetto l'Emittente, non sono incluse tra le deduzioni dai Fondi Propri come le altre DTA e contribuiscono alla determinazione delle Attività Ponderate per il Rischio (RWA) con una ponderazione del 100%.

Con specifico riferimento alle DTA Trasformabili ai sensi della Legge 214/2011, si segnala che il Decreto Legge n. 59/2016, convertito in legge in data 30 giugno 2016, ha previsto, fra l'altro, disposizioni in materia di imposte differite attive in base alle quali le società interessate dalla disciplina delle DTA Trasformabili potranno continuare ad applicare le norme vigenti in materia di conversione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (appunto, delle DTA Trasformabili) a condizione che esercitino apposita opzione irrevocabile e versino un canone annuo da corrispondere con riferimento a ciascuno degli esercizi a partire dal 2015 e successivamente, se ne ricorreranno annualmente i presupposti, fino al 2029. Come chiarito nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2016, tale norma è volta a superare i dubbi sollevati dalla Commissione Europea sull'esistenza di componenti di aiuto di Stato nel quadro normativo attuale relativo a talune attività per imposte differite e alla loro conversione in crediti d'imposta. Tale canone, che è per legge deducibile ai fini delle imposte dirette, è risultato nullo per il Gruppo La Cassa in quanto la base imponibile era negativa; si è pertanto provveduto ad esercitare l'opzione tramite apposita Comunicazione inviata alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna entro il 31 luglio 2016, come previsto dalla Circolare n.32/E dell'Agenzia delle Entrate emessa il 22 luglio 2016.

Per effetto delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 83/2015 (convertito dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132), l'ammontare delle DTA Trasformabili non potrà più incrementarsi in futuro; si segnala altresì che, per gli esercizi successivi al 2015, la deducibilità immediata delle svalutazioni e perdite su crediti determinerà un maggior allineamento della base imponibile IRES ed IRAP ai risultati di bilancio e, conseguentemente, minori imponibili fiscali.

1.1.13 Rischio connesso alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali

L'attività svolta da La Cassa di Ravenna S.p.A. è soggetta all'applicazione della normativa sulla protezione, raccolta e trattamento dei dati personali nelle giurisdizioni in cui lo stesso opera.

L'Emittente ha adeguato le proprie procedure interne a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché al Dlgs n. 101/2018 alle diverse normative applicabili e ha adottato gli accorgimenti tecnici necessari per conformarsi alle disposizioni di legge vigenti in materia di accesso e trattamento dei dati bancari (tra cui, in particolare, il provvedimento n. 192/2011 emesso dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali).

L'Emittente comunque esposto al rischio che i dati siano danneggiati o perduti, ovvero sottratti, divulgati o trattati per finalità diverse da quelle autorizzate dalla clientela, anche ad opera di soggetti non autorizzati (sia terzi sia dipendenti dell'Emittente).

L'eventuale distruzione, danneggiamento o perdita dei dati della clientela, così come la loro sottrazione, il loro trattamento non autorizzato o la loro divulgazione, avrebbero un impatto negativo sull'attività dell'Emittente, anche in termini reputazionali, e potrebbero comportare l'irrogazione da parte delle autorità competenti di sanzioni, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

1.1.14 Rischio connesso all'andamento del mercato immobiliare

La Cassa di Ravenna S.p.A. è esposta al rischio del settore immobiliare, sia per effetto degli investimenti direttamente detenuti in immobili di proprietà, sia per effetto dei finanziamenti concessi a società operanti nel settore immobiliare, i cui cash-flow sono generati prevalentemente dalla locazione o dalla vendita di immobili (commercial real estate), nonché per effetto dell'attività di concessione a privati di mutui assistiti da garanzie reali rappresentate da immobili.

Un eventuale peggioramento del mercato immobiliare (già caratterizzato negli ultimi anni da una flessione dei prezzi di mercato) potrebbe determinare la necessità da parte dell'Emittente di apportare impairment sugli investimenti immobiliari di proprietà ad un valore superiore rispetto al valore recuperabile, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

1.1.15 Rischio connesso alle metodologie di monitoraggio dei rischi e loro valutazioni

La Cassa di Ravenna S.p.A. dispone di una struttura organizzativa, di processi aziendali, di risorse umane e di competenze per l'identificazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione dei diversi rischi che ne caratterizzano l'attività e a tal fine sviluppa specifiche politiche e procedure.

La divisione Risk Management dell'Emittente presidia e controlla i diversi rischi a livello di Gruppo e garantisce l'indirizzo strategico e la definizione delle politiche di gestione del rischio implementate, localmente, dalle strutture di Risk Management delle entità del Gruppo. Alcune delle metodologie utilizzate per monitorare e gestire tali rischi comportano l'osservazione dell'andamento storico del mercato e l'utilizzo di modelli statistici per l'identificazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione dei rischi.

L'Emittente utilizza modelli standard per la misurazione dei rischi di credito sia di quelli di mercato e operativi.

1.1.16 Rischio relativo alla gestione dei sistemi informatici

L'operatività de La Cassa di Ravenna S.p.A. dipende, tra l'altro, dal corretto e adeguato funzionamento dei sistemi di natura informatica di cui l'Emittente si avvale (attualmente in outsourcing al CSE Scarl di S. Lazzaro di Savena BO), nonché dalla loro continua manutenzione e dal loro costante aggiornamento.

L'Emittente ha investito sempre più energie e risorse per potenziare i propri sistemi informatici, attualmente svolti integralmente da un outsourcer esterno, il centro servizi C.S.E. Scarl – S.Lazzaro di Savena, e migliorare i sistemi di difesa e i monitoraggi. Permangono tuttavia possibili rischi legati all'affidabilità del sistema (disaster recovery), alla qualità e integrità dei dati gestiti e alle minacce a cui sono sottoposti i sistemi informatici, nonché rischi fisiologici legati alla gestione dei cambiamenti sul software ("change management"), il cui verificarsi potrebbe avere degli effettivi negativi sull'operatività dell'Emittente, nonché sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

1.1.17 Rischi connessi al virus COVID-19 (c.d. Coronavirus)

L'epidemia Covid-19 sta esercitando un impatto negativo su imprese e famiglie in tutto il mondo non solo in termini sanitari e di vite umane, ma anche per via degli effetti sull'attività economica e sull'occupazione.

Il Governo Italiano e quello di Paesi europei ed extra-europei hanno messo in atto misure straordinarie per limitare la diffusione del Coronavirus, dichiarato "pandemia" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11 marzo 2020 e hanno emanato diversi interventi legislativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Queste misure straordinarie, volte a minimizzare i potenziali effetti avversi della diffusione dell'epidemia, hanno naturalmente influenzato negativamente le attività economiche, e potrebbero avere ricadute negative sulla solidità economica attuale e futura di alcune realtà nazionali. Gli effetti della pandemia hanno investito l'attività produttiva in tutti i Paesi: il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso la crescita mondiale dell'anno 2020 di oltre 6 punti percentuali e secondo valutazioni della Banca d'Italia il commercio internazionale potrebbe ridursi di oltre il 10%. I tempi di recupero dipenderanno in primo luogo dall'evoluzione del contagio, ma un ruolo

essenziale avrà l'efficacia delle politiche di sostegno. In questo panorama il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna ha tra l'altro: realizzato interventi per contenere il rischio di contagio con il primario obiettivo di garantire la salute dei propri Clienti e del proprio Personale, rafforzando i presidi igienico-sanitari e assicurando la piena continuità aziendale continuando a svolgere la propria attività in favore della clientela, dando piena e tempestiva attuazione a tutti i provvedimenti adottati dal Governo. Alla luce degli eventi in continuo aggiornamento e altamente imprevedibili (in primis l'incertezza circa la durata dell'epidemia), alla data del presente documento non è possibile quantificare gli effetti complessivi del rischio connesso alla diffusione del Coronavirus.

1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

1.2.1 Fattori di rischio relativi alle Azioni

L'acquisto di azioni comporta la piena consapevolezza da parte del richiedente circa le caratteristiche proprie del tipo di titolo e della società emittente il titolo stesso.

In particolare acquistando le azioni, l'investitore diventa Socio della Banca partecipando per intero al rischio economico della medesima.

Le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (ad es. diritto di voto, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (ad es. diritto al dividendo e diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione).

Chi investe in titoli azionari acquisisce il diritto a percepire l'eventuale dividendo che l'Assemblea dei Soci delibera di distribuire, ottenendo un rendimento che è di solito connesso all'andamento economico della Società Emittente.

L'investitore è esposto anche al rischio che l'Emittente non distribuisca alcun dividendo.

Le azioni incorporano il Rischio Prezzo, giacché, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno economico è determinato, oltre che dai dividendi percepiti, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati.

La sottoscrizione di azioni della Banca presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni "illiquide" non quotate su un mercato regolamentato.

In particolare:

- il valore economico delle Azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri dell'Emittente essendo "strumenti finanziari illiquidi" rappresentativi del capitale sociale dello stesso;
- il valore economico delle Azioni, al pari di un qualsiasi altro strumento rappresentativo di capitale di rischio dell'Emittente, dipende, tra l'altro, dalla consistenza del patrimonio dell'Emittente e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza che il valore economico delle Azioni in futuro possa essere superiore al prezzo di acquisto;
- la circostanza che per le Azioni oggetto del presente documento al momento non sia previsto l'accesso ad un mercato di scambi regolamentato comporta il rischio di maggiore difficoltà in caso di disinvestimento delle Azioni.

1.2.2 Rischio di liquidità connesso alle Azioni

L'acquisto delle azioni dell'Emittente implica l'assunzione tipica dei rischi finanziari connessi ad un investimento in azioni "illiquide" non negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero, né negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, né oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica, né l'Emittente intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati.

Gli Azionisti potrebbero incontrare difficoltà ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni. Per essi potrebbe, infatti, essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell'investimento originariamente effettuato.

La Banca non può effettuare operazioni di acquisto in contropartita diretta delle proprie azioni.

La vendita delle azioni da parte dell'Azionista sarà possibile solo a condizione che lo stesso riesca a



trovare, per suo conto, un soggetto interessato all'acquisto.

2 OPERATIVITA' SULLE AZIONI

2.1 *Trasferimento di proprietà*

Le azioni della Banca non essendo quotate in nessun mercato regolamentato ed essendo emesse in forma cartacea possono essere negoziate secondo le disposizioni di legge che permettono scambi diretti fra persone fisiche e/o giuridiche e/o in altre eventuali forme.

E' interesse di chi acquisti le azioni darne tempestiva comunicazione all'Emittente al fine di permettere allo stesso l'aggiornamento del libro Soci.

2.2 *Certificati azionari*

Le azioni del BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A. sono certificati azionari cartacei in deposito presso l'Emittente.

2.3 *Prestiti e garanzie per l'acquisto di azioni proprie (art. 2358 Cod. Civ.)*

Ai sensi dell'articolo 2358 Cod.Civ., la Banca non accorda prestiti, né fornisce garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

La Banca non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.